

**COMUNE DI AGRATE CONTURBIA**  
*Provincia di Novara*

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 2/2023**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala comunale "Rosa Barberis" di Via Roma, 41 convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
<b>TOSI SIMONE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ZONCA MARCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>VISCONTI GIAN CARLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PERANI PAOLO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>COCCO ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>SACCO ALESSIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>TONDINI FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARTINO FEDERICA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>
<b>PLATINI ROBERTA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GRAZIANI MARINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CACCIA PAOLO ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente</b>

**Totale Presenti 8, Assenti 3**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE REGIS MILANO DOTT. MICHELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 1 del 09.01.2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE della VARIANTE PARZIALE N. 2/2023 al PRGC vigente**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Premesso che:*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.06.2020, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., è stato approvato la Variante Strutturale del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- la predetta deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 10 / 09 / 2020 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare un processo di revisione parziale dello strumento urbanistico, finalizzata a correggere alcune criticità emerse nella fase di gestione del Piano evidenziate da parte dell'ufficio tecnico comunale e soprattutto da privati cittadini;
- a tale ultimo proposito poiché l'amministrazione comunale di Agrate Conturbia ha acquistato l'area "ex Amboplast" di cui al fgll. 14 mapp. 31 provvedendone alla sua bonifica e dovendo realizzare su detto terreno una CER (Comunità Energetica Rinnovabile), si è reso necessario una variazione della sua destinazione d'uso attraverso una variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 finalizzata al recupero di detta area degradata ai fini dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FTV).
- con DCC n. 14 del 29.05.2023 è stata ADOTTATA la VARIANTE PARZIALE N. 2/2023 del PRGC vigente AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 5 L.R. N. 56/1977 E S.M.I. CON CONTESTUALE PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.;
- la suddetta deliberazione, compresi gli allegati tecnici di variante e di VAS, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., sono state depositate in pubblica visione sul sito istituzionale del Comune di Agrate Conturbia e all'Albo Pretorio on line del Comune rispettivamente dal 19.06.2023 al 19.07.2023 al n. 253 di pubblicazione;

- entro i suddetti termini non sono pervenute al Protocollo comunale osservazioni di pubblico interesse;
- la DCC n. 14 del 29.05.2023, comprensiva degli allegati tecnici e di VAS, sono stati trasmessi tramite PEC, all'Amministrazione Provinciale di Novara per il relativo parere in merito alle condizioni di classificazione a variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 comma 7 della L.U.R., nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o con progetti sovracomunali approvati;
- contestualmente il Comune ha proceduto all'invio agli Enti preposti di tutti gli atti di variante per l'espressione del parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. in quanto non ricadente nei casi di esclusione dal procedimento di VAS di cui al comma 9 dell'art. 17 della LR 56/77 e smi visto:
  - la Deliberazione G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 con la quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come previsto dall'art. 3bis, comma 8, della L.R. 56/77, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art. 16bis, comma 7 e all'art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima L.R. 56/77, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla D.G.R.;
  - che si è ritenuto di adottare lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui al punto j.1 del sopra citato Allegato A, che prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;

*Visto i seguenti pareri:*

- dell'ASL acquisito in data 24.10.2023 al n. 4999 di protoc. che ritiene una campagna di indagini ambientali mirate a caratterizzare lo stato dell'ambiente;
- dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) acquisito in data in data 30.10.2023 al n. 5076 di protoc. che ha escluso la variante dal procedimento di VAS a condizione che sia eseguita una campagna di indagini ambientali mirate a caratterizzare lo stato dell'ambiente;

- della Provincia di Novara espresso con Decreto Presidente della Provincia n. 161 del 26.10.2023 e acquisito in data 27.10.2023 al n. 5046 di protoc. giudicando il progetto di variante conforme ai requisiti di classificazione a variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 comma 7 della L.U.R., nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o con progetti sovracomunali approvati;
- Il Provvedimento di Verifica dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) pubblicato all'albo pretorio On Line al n. 421 del 14.12.2023 di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della DGR n. 12 - 8931 del 09 giugno 2008, della variante parziale in oggetto nel rispetto di quanto contenuto nei contributi tecnici trasmessi da ASL, Arpa Piemonte e Provincia di Novara;

Visto la Determina dell'Ufficio tecnico n. 52 del 13.12.2023 di approvazione del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante parziale n. 2-2023 da parte dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) di esclusione della variante parziale in oggetto dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della DGR n. 12 - 8931 del 09 giugno 2008, la Variante parziale n. 4 del PRGC vigente;

Preso visione del Progetto Definitivo della Variante parziale n. 2 - 2023 del PRGC vigente redatto dall'Arch. Roberto Ripamonti di Omegna (VB) dal quale risulta che nelle planimetrie di variante sull'area in questione è stato inserito apposito "*simbolo*" che nelle NTA è stato inserito altresì il comma 8 all'art. 18 - AREE PER IMPIANTI URBANI E SERVIZI TECNOLOGICI19 delle NTA per specificare che su di essa, come indicato dal parere della Provincia di Novara, *non sono ammesse nuove previsioni insediative* ma si potrà realizzare solo *un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili per cui non viene prodotto il prospetto previsto per legge (art. 17, c. 6 della LR 56/77 e smi) della capacità insediativa residenziale del PRGC nonché quello relativo ai parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;*

Considerato che la presente variante parziale n. 2/2023 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 28.11.2005;

Considerato anche che la presente variante parziale n. 2/2023 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Dato atto altresì che anche con la Variante Parziale n. 2/2023 così modifica rientra sempre nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 5, della Legge 56/77 e s.m.i. ed in particolare:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Preso atto:

- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali vigenti nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- che per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

Evidenziato che la variante di cui trattasi persegue obiettivi di carattere generale, mantenendo immutato il quadro di sostenibilità ambientale, paesaggistica e socio-economica locale;

Considerato pertanto che ricorrono le condizioni perché la variante di cui trattasi assuma le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 05/12/1977, n.56 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli amministratori degli enti locali «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»;

Dato atto che l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico «si impone soltanto allorquando la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interesse del consigliere» [Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1986, n.682; TAR Piemonte, sez. I, 11 marzo 2008, n. 387];

Dato atto che l'obbligo di astensione non ammette deroghe fermo restando che i consiglieri comunali possono, tuttavia, «prendere parte alla votazione finale dell'intero piano» [Ministero dell'Interno, parere n. 11236/08-15900/TU/00 del 21 ottobre 2008];

Visti gli elaborati progettuali della variante in questione e ritenuto di dover procedere alla sua adozione;

Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Vista la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

Richiamata la direttiva 42/2001/CE; Visto il D.Lgs 152/2006;

Richiamata la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016; Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Ritenuto inoltre, di non acquisire il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del settore Finanze, in quanto il presente atto non comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 7, su n. 7 presenti e n. 7 votanti, esito proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1.** di dare atto che le premesse in parte narrativa, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** Di dare atto che il progetto della variante parziale al P.R.G.C. n. 2/2023, oggetto della presente approvazione, recepisce gli elementi segnalati dagli Enti e dall'Organo Tecnico Comunale precisando che essa è stata sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e che con determina n. 52 del 13.12.2023 è stata esclusa formalmente dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- 3.** di dare atto che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse;
- 4.** Di dare atto di aver recepito il parere della Provincia di Novara espresso con Decreto Presidente della Provincia n. 161 del 26.10.2023 e protocollato al ns. n. 5046 del 27.10.2023;
- 5.** di **approvare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., le modificazioni di cui alla Variante Parziale n. 2 – 2023 al PRGC vigente approvato con DGC n. 10 del 30.06.02020, dettagliatamente descritte nei seguenti elaborati:
  1. PD.P2 - USI DEL SUOLO
  2. PD.P4b - USI DEL SUOLO TERRITORIO URBANO
  3. PD.P6 - CARTA DI SINTESI ALL'IDONIETA'
  4. VP.A - RELAZIONE ILLUSTRATIVA
  5. VP.B - NORME DI ATTUAZIONE ESTRATTO
  6. VP.C - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICAVERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
  7. VP.D - ANALISI DI COERENZA DELLA VARIANTE AL PPR
  8. VP.E - ELABORATO DI RAFFRONTO

- 6.** di approvare la Relazione Geologico Tecnica redatta dal Geologo Fulvio Epifani relativamente alle schede di variante;
- 7.** di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.
- 8.** di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, con particolare riferimento al PTP approvato con DCR 383-28587 del 05.10.2004, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011 nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- 9.** di dare atto che la presente variante parziale, con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della LR 56/77 e s.m.i. come di seguito verificato, in quanto:
  - a. non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b. non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c. non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - d. non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - e. non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del
  - f. P.R.G.C. vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
  - g. non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti;

- h. non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
  - i. non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 10.** di dare atto che la presente variante, con particolare riferimento al comma 5 della art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., rispetta i parametri di cui alle lettere c),d) e), f) sopraccitate, riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;
  - 11.** Di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. la variante parziale in oggetto determina una modifica dimensionale di 11.100,00 mq da area Agricola ad AREE PER IMPIANTI URBANI E SERVIZI TECNOLOGICI;
  - 12.** di dichiarare espressamente, ai sensi dell'art. 11 c. 7 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", che la presente variante parziale redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Ppr;
  - 13.** di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
  - 14.** di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
  - 15.** di dare atto che, ai sensi del precitato art. 39 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio";
  - 16.** di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrate Conturbia per la durata di giorni 30 consecutivi, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- 17.** di dare atto che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56-77 e smi e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Dlgs 33/2013;
- 18.** la presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte.

Successivamente;

- Attesa l'urgenza di provvedere in relazione alla necessità che venga adottata quanto prima la nuova proposta di variante parziale;
- Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 7, su n. 7 presenti e n. 7 votanti, esito proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to SIMONE TOSI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO

---

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 08-01-2024

Il Responsabile del Servizio  
F.to ING. LEONARDO LAVECCHIA

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale web per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data del 07-02-2024 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, li, 07-02-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Agrate Conturbia, li, 07-02-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( DOTT. MICHELE REGIS MILANO)

---

### **ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 09-01-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Agrate Conturbia, li 07-02-2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO